COMUNE DI ORBASSANO

Città Metropolitana di Torino **All.2**

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada"
D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 "Impianti per la rilevazione degli accessi in zone a traffico limitato" ed in applicazione del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ulteriori disposizioni vigenti applicabili

~~**Approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 28/09/2023**~~
modificato da deliberazione del C.C. 38 n. 20/10/2026

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. del

COMUNE DI ORBASSANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

INDICE ARGOMENTI

ART. 1 – PREMESSA
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
ART. 5 - DELIMITAZIONE ORARIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
ART. 6 – ASPETTI GENERALI
ART. 7 - SISTEMI DI CONTROLLO
ART. 8 - DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.
ART. 9 - ELENCO CATEGORIE PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.
ART. 10 - MODALITA' DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.
ART. 11 - REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.
ART. 12 - SANZIONI
ART. 13 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI
ART. 14 – FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
ART. 15 – INFORMATIVA AI CITTADINI
ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18 – INTRODUZIONE
ART. 19 – PRIVACY
ART. 20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO
ART. 21 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA
ART. 22 – ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DATI DA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Z.T.L.
ART. 23 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE ZTL
ART. 24 – UTILIZZAZIONE DEI DATI PER ALTRE FINALITÀ
ART. 25 – CARATTERISTICHE E CRITERI DI OMOLOGAZIONE VARCHI Z.T.L.
ART. 26 – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO URBANO ANNESSI AI VARCHI Z.T.L.
ART. 27 – INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA
ART. 28 – TEMPO DI CONSERVAZIONE DELLE IMAGINI
ART. 29 – CONDIVISIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON ALTRE FORZE DI POLIZIA
ART. 30 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI IMPIANTI
ART. 31 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PREMESSA

Il Comune di Orbassano, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 14.01.2016, ha istituito un'area a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada".

Detto articolo prevede che *"I Comuni, con Deliberazione della Giunta municipale, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";*

Inoltre, sempre ai sensi del predetto articolo, *"I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle Zone a Traffico Limitato, previopagamento di una somma in denaro".*

Le motivazioni alla base della Deliberazione assunta sono in sintesi:

- la riqualificazione del centro storico della Città di Orbassano, favorendo l'aggregazione tra i cittadini, soprattutto nelle ore serali estive ed in occasione di fiere e mercatini;
- l'incremento del flusso turistico in tali zone, anche in relazione alle modifiche alla circolazione in occasione di serate a tema, eventi comunque denominati, fiere commerciali, ed iniziative varie di aggregazione;
- l'incremento del traffico pedonale e ciclistico, soprattutto nel periodo estivo, a discapito di quello auto veicolare.

Per la gestione degli accessi nelle aree istituite a Traffico Limitato è prevista l'installazione di impianti ad alta tecnologia che, attraverso sistemi di videosorveglianza, permettano il riconoscimento e la lettura delle targhe degli autoveicoli transitanti nei varchi soggetti al controllo elettronico;

Consegue, pertanto, il rispetto della disciplina in tema di Privacy Regolamento UE2016/679 (GDPR), decreto legislative 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislative 10 agosto 2018 n. 101 e ulteriori disposizioni vigenti applicabili e della regolamentazione normativa per l'autorizzazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi veicolari alle zone a traffico limitato (D.P.R. 22.06.1999 n. 250). Per la definizione di tutti gli aspetti connessi all'introduzione delle predette aree a traffico limitato è pertanto necessaria l'istituzione di uno specifico Regolamento Comunale, adottato con il presente provvedimento, di seguito indicato semplicemente come

"Regolamento".

In particolare il Regolamento definisce le zone e gli orari dell'area a traffico limitato, la tipologia e la modalità di accesso, di transito e sosta nella suddetta zona, nonché gli aspetti connessi al trattamento dei dati personali derivanti dall'acquisizione di immagini tramite sistemi di videosorveglianza.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina di gestione delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), delle Aree Pedonali (A.P.), e delle Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.), si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285, come modificato dal Decreto legislative 10 settembre 1993 n. 360 e s.m.i., e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610 e s.m.i.; le citate fonti normative prevedono la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI" (A.P.), nelle "ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (Z.T.L.), nelle "ZONE a RILEVANZA URBANISTICA"(Z.R.U.).

Le norme del Codice della Strada prevedono in particolare:

- L' art. 3 comma 1 punto 2 definisce il significato di "AREA PEDONALE" quale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di soccorso ed emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi..."
- L'art. 3 comma 1 punto 54 definisce il significato della denominazione di "ZONA TRAFFICO LIMITATO" come segue: "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".
- L'art. 7 comma 8 recita: "Qualora il Comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lettera "f"), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 quali "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché' per quelle definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 aprile 1968, n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate edelimitate con provvedimento della Giunta Comunale nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
- L'art. 7 comma 9 testualmente prevede: "I Comuni, con apposita Deliberazione della Giunta comunale, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della Deliberazione della Giunta. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma in denaro".
- L'art. 7 comma 11 prevede inoltre: "Nell'ambito delle zone di cui ai predetti commi 8 e 9 e delle

altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con apposita Ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso".

Per quanto attiene i sistemi ed i dispositivi di controllo elettronico dei varchi si richiamano:

- Il D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai Centri Storici e alle Zone a Traffico Limitato, a norma dell'articolo 7 comma 133-bis della Legge 15 maggio 1997 n. 127";
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- Il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
- Il "Provvedimento in materia di Video Sorveglianza" emanato l'8 aprile 2010 dall' Autorità Garanteper la protezione dei dati personali;
- La Circolare emanate dal Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 aventi per oggetto "Sistemi di video sorveglianza. Definizione di linee guida in materia" e numero 558/A4212/70/195960 del 6 agosto 2010 avente ad oggetto "Sistemi di video sorveglianza";
- La Direttiva 558 7SICPART/421.2/70/224632 del Ministero degli Interni in data 02 marzo 2012 avente oggetto "Sistemi di videosorveglianza in ambito Comunale" richiamandone la formula di "Piattaforma della videosorveglianza integrata" citata dall'Autorità Garante nel provvedimento 08 aprile 2010;
- La Circolare del 28-06-2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) – "Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle Zone a Traffico Limitato".

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le Zone a Traffico Limitato sono le zone definite dall'art. 3 comma 1, punto n. 54 del D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) ovvero: "la Zona a Traffico Limitato è l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli" e dall'art. 7 comma 9 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L' area a traffico limitato, istituita dal Comune di Orbassano con Deliberazione della Giunta Comunale n.05 del 14.01.2016, risulta compresa tra i varchi di accesso sotto indicati, e come meglio rappresentato nell'allegata tavola planimetrica appositamente predisposta;

I varchi di accesso, considerata l'attuale viabilità della zona, sono individuati in:

- Varco 1: Via Roma – Controllo di contesto e di ingresso;
- Varco 2: Via Cavour – Controllo di contesto e di ingresso;

- Varco 3: Viale Regina Margherita – Controllo di contesto e di ingresso;

Il transito e la circolazione nella predetta Area Z.T.L. del centro storico di Orbassano sono disciplinate dal presente Regolamento, nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute, che costituirà la linea guida per emanare la conseguente Ordinanza.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e data la possibile evoluzione delle esigenze relative alla vivibilità nella Z.T.L., nonché la volontà dell'Amministrazione di monitorare, nei primi periodi, la situazione relativa al transito dei veicoli al fine di apportare le necessarie modifiche regolamentari, farà fede il contenuto dell' Ordinanza (e le successive eventuali modifiche ed integrazioni), emanata dal Comando di Polizia Locale, che potrà anche discostarsi temporaneamente dalle indicazioni del presente documenti, per cause contingibili e urgenti.

In particolare la presente regolamentazione definisce le modalità di accesso alla zona Z.T.L. da parte degli aventi titolo.

ART. 5 - DELIMITAZIONE ORARIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L'orario di divieto di transito, con attivazione dei varchi di videosorveglianza per i controlli è stabilito mediante apposita Deliberazione della Giunta Comunale, e successiva adozione della relativa Ordinanza.

Nel caso di eventuali temporanee modifiche si provvederà all'attivazione/disattivazione della Z.T.L., con apposita ordinanza, resa nota alla cittadinanza mediante apposizione di apposita segnaletica verticale. Analogamente nel caso di particolari esigenze di pubblico interesse, o di manifestazioni di vario genere, comunque denominate.

La Zona a Traffico Limitato viene delimitata come di seguito specificato, resa nota con apposita segnaletica verticale stabilita secondo le norme vigenti, e riportata nella planimetria allegata al presente Regolamento. Il sistema di controllo previsto risulta di tipologia approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 6 – ASPETTI GENERALI

Le procedure previste dal presente Regolamento consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dalle citate norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate.

In estrema sintesi l'accesso alla zona Z.T.L. verrà disciplinato con l'inserimento delle targhe veicolari degli aventi titolo in un apposito "*database*" del software di gestione, che sarà quindi in grado di riconoscere gli automezzi registrati al fine dell'accesso, con validità temporale variabile in funzione delle motivazioni che hanno determinato l'inserimento nel data base stesso.

La procedura prevede l'inoltro di una comunicazione da parte degli interessati con richiesta di accesso alla Z.T.L.

Il Comando della Polizia Locale, a seguito di valutazione positiva delle motivazioni addotte da parte del richiedente, provvederà all'inserimento diretto della targa dell'autoveicolo indicato nel database

del Sistema, al fine di consentire il transito; In conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislative 10 agosto 2018 , n. 101 e ulteriori disposizioni vigenti applicabili) i dati verranno conservati nel rispetto della privacy.

Sono previste due tipologie di accesso: Permanenti e Temporanei.
La casistica degli aventi titolo all'accesso è dettagliata nel presente Regolamento.

ART. 7 SISTEMI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona Z.T.L. avviene attraverso la presenza di vari varchi di videosorveglianza (dettagliati nel precedente articolo 4) opportunamente omologati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, composti da:

- sistema di rilevamento targhe di veicoli in transito;
- telecamere di "contesto" con funzionalità di ausilio al sistema di rilevamento targhe;
- telecamere di sicurezza per una videosorveglianza dell'area e prevenzione di atti vandalici;
- display polifunzionale informativo per la cittadinanza, a messaggio variabile.

Tale sistema consente di:

- rilevare ogni veicolo che transita dal varco;
- acquisire la targa del veicolo in transito;
- confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati memorizzate in un apposito *database*;
- inviare i dati agli Uffici di Polizia Locale per la generazione di eventuali sanzioni, relativamente ai veicoli non inseriti nell'elenco degli autorizzati.

Il Comando di Polizia Locale è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa.
Dette verifiche potranno essere attuate in forma automatizzata tramite il sistema sopra descritto o anche tramite accertamenti diretti da parte di pattuglie della Polizia Locale o altri organi di polizia stradale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

CAPO II

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE A TRAFFICO LIMITATO

ART. 8 - DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.

Nel presente paragrafo per "*database*" si intende l'insieme dei dati relativi ai veicoli autorizzati al transito nella zona Z.T.L. I dati vengono trattati a mezzo di un sistema informatico.

Le tipologie previste sono:

Permanenti: inseriti nell'apposito *database* dal Comando di Polizia Locale, a seguito richiesta da parte dei soggetti interessati da inviare a ztl@comune.orbassano.to.it, o tramite istanza presentata presso l'ufficio Protocollo, almeno 10 giorni lavorativi prima del giorno di primo transito, contenente le motivazioni che indichino il titolo di accesso. La valutazione sul rilascio sarà di esclusiva competenza del Comando Polizia Locale. La durata di validità è permanente sino al cessare dei requisiti.

Temporanei: si distinguono in:

a) **Preventivi:** inseriti nell'apposito data-base dal Comando Polizia Locale, a seguito richiesta motivata da parte dei soggetti interessati, da inviare a ztl@comune.orbassano.to.it, o tramite istanza presentata presso l'ufficio Protocollo, almeno 10 giorni lavorativi prima del primo transito, dall'inizio del richiesto periodo di transito. La valutazione sarà di esclusiva competenza del Comando Polizia Locale. La durata di validità sarà limitata al periodo conseguente alle valide e comprovate motivazioni addotte nella richiesta.

b) **Postumi:** inseriti nell'apposito data-base dal Comando Polizia Locale, a seguito segnalazione di avvenuto transito da parte dei soggetti interessati, da inviare a ztl@comune.orbassano.to.it, o tramite istanza presentata presso l'ufficio Protocollo, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuto transito. La valutazione sarà di esclusiva competenza del Comando Polizia Locale. La durata di validità sarà limitata al periodo conseguente alle valide e comprovate motivazioni addotte nella richiesta.

Tutte le istanze programmabili (es. richiesta di occupazione di suolo pubblico e transito con relativi mezzi per cantieri ecc.), senza carattere d'urgenza, dovranno pervenire con congruo anticipo, sempre secondo le procedure prima indicate.

Di seguito elenco delle categorie autorizzate, suscettibile di modifiche/integrazioni e degli eventuali aggiornamenti del Regolamento che potranno diversamente normare l'organizzazione degli Uffici comunali preposti e le relative procedure;

ART. 9 - ELENCO CATEGORIE PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.

CATEGORIA DEI SOGGETTI	TIPO DI CONSENSO	VARCHI CONSENTITI
Enti e aziende di pronto intervento di interesse pubblico.	Permanente/Temporaneo	tutti
Mezzi di soccorso e pubblica sicurezza	Permanente	tutti
Veicoli di proprietà di società o privati cittadini con incarichi e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, Amministratori e Dirigenti esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni	Permanente/Temporaneo	tutti
Residenti area Z.T.L.	Permanente	tutti
Proprietari di immobili e/o autorimesse (con uso esclusivo) in Z.T.L.	Permanente	tutti
Locatari di immobili e/o autorimesse o posti auto, ad esclusivo uso del proprio veicolo, ubicati in Z.T.L.	Permanente	tutti
Titolari di: attività artigianale, strutture ricettive, studi professionali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso, che effettuano la vendita diretta al pubblico, ed ubicati in Z.T.L.	Permanente	tutti
Veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili	Permanente	tutti
Ditte che forniscono pasti al domicilio di anziani o persone non auto sufficienti, residenti o dimoranti in Z.T.L.	Permanente/Temporaneo	tutti

Associazioni di volontariato	Permanente/Temporaneo	tutti
Artigiani o professionisti con interventi di manutenzione al domicilio del cliente nella Z.T.L.	Temporaneo	tutti
Medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri, medici sostituti, medici specialisti e medici veterinari	Temporaneo	tutti
Taxi in servizio e veicoli del N.C.C.	Permanente	tutti
Clienti di alberghi e strutture ricettive con accesso esclusivo in Z.T.L.	Temporaneo	tutti
Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi per carico/scarico merci (quale mobilificio etc)	Temporaneo	tutti
Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente (Amazon, Sda, BRT etc..)	Permanente	tutti
Flotte di veicoli di Enti, Istituti di vigilanza privata, Imprese di pubblico interesse, soggetti che dispongono di una pluralità di mezzi che necessitano di entrare in ZTL	Permanente	tutti
Veicoli non a motore quali il velocipede	Accesso consentito e senza alcuna richiesta	tutti
Veicoli di trasporto persone in occasione dei matrimoni inteso la macchina degli sposi.	Temporaneo	tutti

Veicoli adibiti al trasporto funebre in occasione della cerimonia religiosa	Temporaneo	tutti
Veicoli di aziende adibite ad allestimento del luogo di svolgimento della cerimonia (ad es: fiorai, fotografi, ecc.)	Temporaneo	tutti
Ministri del culto legati allo svolgimento delle cerimonie e attività vari presso la parrocchia sita nella ztl	Permanente	tutti

L'elenco sopra specificato deve ritenersi esaustivo ma, per particolari esigenze di interesse pubblico (o per particolari e contingenti esigenze motivate), il Comando Polizia Locale si riserverà di autorizzare casi specifici non previsti nelle categorie sopra declinate per motivi di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria o qualsivoglia ragione di carattere urgente e contingibile, nel rispetto dei dettami del Codice della Strada.

Per gli accessi urgenti o non preventivabili nella zona Z.T.L., per i quali non sia possibile espletare anticipatamente la comunicazione, sarà possibile richiedere (se in possesso dei necessari requisiti) l'inserimento nel data base in forma postuma, entro 5 gg. lavorativi (120 ore) dall'avvenuto transito, con le modalità precedentemente indicate.

A titolo esemplificativo potranno sanare la propria posizione con richiesta postuma, entro 120 ore dal transito:

- Le persone diversamente abili;
- Coloro che hanno avuto accesso a strutture ricettive (alberghi);
- Artigiani in servizio di emergenza (es. idraulici per riparazioni urgenti ecc.), purché giustifichino con opportuna documentazione l'avvenuto accesso alla zona Z.T.L. (fatture, ricevute etc.) e che sia inequivocabilmente interpretabile come attestazione di intervento urgente, etc.;
- Servizi sanitari o interventi urgenti da parte di medici, veterinari, personale sanitario per emergenze sempre con opportuna documentazione giustificativa dell'avvenuto accesso alla zona Z.T.L., inequivocabilmente interpretabile come attestazione di intervento urgente.

Tutte le categorie di veicoli che accederanno e transiteranno nella Z.T.L., anche con acquisizione del titolo di transito, dovranno osservare il massimo della prudenza adottando velocità ridotta, dando precedenza

alle fasce di utenti della strada più debole (pedoni, velocipedi ecc.), e nel rigoroso rispetto di quanto indicato nell'apposita Ordinanza.

Le modalità di inoltro delle comunicazioni per l'accesso alla Z.T.L. e le motivazioni da indicare sono oggetto del successivo articolo e saranno ulteriormente pubblicizzate dai preposti Uffici comunali e

pubblicate sul sito del Comune di Orbassano: www.comune.orbassano.to.it;

Tutti i titoli riconosciuti per l'ingresso ed il transito nell'area Z.T.L. potranno essere, in qualsiasi momento, revocati, sospesi o limitati dal Comando Polizia Locale per decadenza o infedeli dichiarazioni dei requisiti o per motivi di interesse pubblico, di ordine pubblico e sicurezza, o in caso di momentanea occupazione delle aree ubicate nel centro storico per manifestazioni, mercati straordinari, fiere, lavori pubblici urgenti, cantieri edili, etc., o qualsiasi altro evento ritenuto di interesse prioritario.

ART. 10 - MODALITA' DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

Coloro che dispongano dei requisiti necessari all'acceso alla zona Z.T.L., per finalizzare la richiesta di inserimento nel data base del sistema dei propri dati, dovranno:

a) Per richiesta di accesso permanente presentare apposita richiesta presso gli sportelli dell'Ufficio Comando o inviando una mail a ztl@comune.orbassano.to.it.

b) Per richiesta di accesso temporaneo o segnalazione di avvenuto transito, trasmettere apposita comunicazione a mezzo posta elettronica, entro 5 gg. lavorativi (120 ore) dall'avvenuto transito, a ztl@comune.orbassano.to.it.

c) A seguito di verifica positiva della richiesta il veicolo verrà inserito in un'apposita "lista bianca" e quindi riconosciuto dal sistema di controllo dei varchi di accesso. Detto riconoscimento sarà strettamente legato al veicolo e quindi, nel caso di più autoveicoli in capo al richiedente, gli stessi dovranno essere espressamente indicati nella richiesta.

L'inserimento delle targhe sarà di competenza del Comando Polizia Locale, che in caso positivo, provvederà all'inserimento come sopra indicato, con durata di validità conseguente alla tipologia della richiesta.

Nel solo caso di non accoglimento della richiesta, gli interessati riceveranno apposita comunicazione via posta elettronica, indicante l'esito motivato del diniego. In ogni caso Il Comando Polizia Locale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed informare l'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci e ciò comporterà la decadenza immediata.

Il mancato inserimento nel *database* del sistema comporterà la violazione dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 14, secondo la fattispecie concretamente accertata e conseguentemente l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Validità

Gli accessi riconosciuti come "permanenti" non prevedono scadenza, e saranno quindi vincolati al solo mantenimento nel tempo dei requisiti che ne danno titolo.

Nel caso il richiedente non abbia più necessità di transito in Z.T.L. (a mero esempio: cambio di residenza in altra zona non Z.T.L., decesso della persona residente/dimorante in Z.T.L. a cui veniva prestata assistenza, vendita attività commerciale, ecc.) dovrà darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi agli uffici comunali preposti;

Gli accessi riconosciuti come "temporanei (preventivi o postumi)" saranno limitati al periodo conseguente alle valide e comprovate motivazioni addotte nella richiesta.

Il Comando Polizia Locale, procederà a controlli periodici ed avrà la facoltà di revocarli o sospenderli, previa comunicazione all'interessato.

Decadenza

Qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio, i titolari dovranno segnalare tempestivamente agli uffici comunali preposti, l'avvenuta decadenza dei requisiti che comporterà quindi la cancellazione dal data base del sistema.

La mancata segnalazione di cui sopra ed il conseguente utilizzo improprio all'accesso sarà inoltre soggetta alle sanzioni amministrative specificatamente previste.

Si evidenzia ancora che il Comando Polizia Locale e i preposti Uffici comunali, procederanno a controlli periodici.

Variazioni

Nei casi sotto indicati, gli interessati sono tenuti a comunicare, a propria cura, la variazione dei dati inseriti nel *database*, sempre secondo gli stessi canali di richiesta (Art. 10):

- Cambiamento della targa dell'autoveicolo;
- Cambiamento della ragione sociale di attività imprenditoriale;
- Ogni ulteriore circostanza che comporti variazione rispetto alle motivazioni indicate nella richiesta originaria.

Gli accessi alla zona Z.T.L., a qualunque titolo consentiti, potranno essere revocati o sospesi (anche temporaneamente), in qualsiasi momento, dai competenti Uffici Comunali per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di interesse generale della collettività o per eventi eccezionali.

ART. 11 - REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

I requisiti necessari per l'acceso alla zona Z.T.L. , ai fini dell'inserimento nel *database* del sistema, dovranno essere comunicati nella richiesta secondo la procedura indicate nei precedenti articoli 8 e 10.

A titolo esemplificativo si riporta elenco dei suddetti requisiti, a seconda della categoria dei soggetti interessati, da fornire tramite autocertificazione.

Persone Residenti in area Z.T.L. e proprietari di immobili e box in area Z.T.L.

- dati anagrafici del proprietario richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- elenco degli autoveicoli di proprietà del nucleo famigliare (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso;

- titolo di possesso dell'immobile (proprietà, usufrutto, locazione..)
- carta di circolazione

Nota: il transito e la sosta sono consentiti solamente ai mezzi rientranti in una delle seguenti categorie: proprietà, noleggio, leasing, auto aziendali. Per i mezzi in comodato d'uso è necessaria l'Intestazione temporanea del veicolo (ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.), da effettuarsi presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Persone diversamente abili ed accompagnatori

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- carta di circolazione
- copia del contrassegno invalidi

Medici

Personale medico di base convenzionati con il S.S.N., pediatri, medici sostituti, medici specialisti e medici veterinari per interventi in Z.T.L.

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- estremi di iscrizione all'Ordine Professionale;
- motivazioni alla base della richiesta, durata e tipologia dell'intervento (programmato o di emergenza);
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Associazioni di volontariato a carattere medico

Persone che effettuino trasporto e/o assistenza medica e/o sanitaria a domicilio di utenti in Z.T.L.

- dati anagrafici del richiedente:
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- dati dell'Associazione (comprensivi del codice fiscale o della partiva Iva);
- motivazioni alla base della richiesta;
- dettaglio autoveicoli per i quali si richiede l'accesso (Targa autoveicolo, marca e modello).

Attività Imprenditoriali ubicate in Z.T.L.

Attività artigianali, titolari di strutture ricettive, di studi professionali, di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso, che effettuano la vendita diretta al pubblico e risultino ubicati all'interno della Z.T.L.

- dati anagrafici del richiedente, socio o legale rappresentante;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A., ecc.)
- elenco degli autoveicoli di proprietà (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Imprese per carico/scarico merci, consegna merci a domicilio

Soggetti che necessitano di accedere in Z.T.L. per effettuare servizi di consegna o ritiro merci.

Attività che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente o saltuari servizi di consegna o ritiro merci in Z.T.L.

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A., ecc.)
- motivazioni alla base della richiesta e durata;
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Flotte di veicoli

Enti ed Istituti di vigilanza privata, Imprese di pubblico interesse (ad es. Trasporto Pubblico), Albergatori ubicati in Z.T.L. (per i clienti che necessitano di raggiungere l'albergo con l'auto) e Soggetti che dispongono di una pluralità di mezzi che necessitano di entrare in Z.T.L. con precise motivazioni

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.);
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A., ecc.)
- motivazioni alla base della richiesta e durata
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Taxi e veicoli adibiti a N.C.C. in servizio

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A.,

ecc.)

- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Artigiani e Manutentori con informativa postuma

Artigiani e imprese che effettuano interventi di manutenzione al domicilio del cliente all'interno della ZTL, anche in condizioni di emergenza, che

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.);
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A., ecc.)
- motivazioni alla base della richiesta, durata e tipologia dell'intervento (programmato o di emergenza, data dell'evento, fascia oraria in cui si è transitati in Z.T.L.);
- titoli giustificativi dell'intervento (fatture, ricevute fiscali);
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Ambulanti di mercato antiquariato, sagre, fiere, manifestazioni

Nel caso di eventi particolari quali mercati, sagre, fiere, manifestazioni, ecc., il Comando Polizia Locale provvederà alla disattivazione dei varchi per l'intera durata degli stessi**. Conseguentemente non sarà necessario inoltrare alcuna richiesta da parte dei predetti soggetti.**

Veicoli di trasporto persone in occasione di cerimonie religiose.

Nel caso di svolgimento di matrimoni, è consentito il trasporto delle persone direttamente interessate all'evento quali lo sposo o la sposa., previa comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il suddetto trasporto, anche se non di proprietà del richiedente;

Veicoli di trasporto funebre

Attività di Onoranze Funebri che effettuano il trasporto del feretro in occasione della cerimonia religiosa;

Altresì è consentito il trasporto dei congiunti degli interessati solo in caso di materiale impossibilità a deambulare o per altre tipologie mediche che non permettano il normale accesso pedonale.

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A., ecc.)
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Veicoli di aziende adibite all'allestimento del luogo di svolgimento delle cerimonie

Attività di allestimento del luogo di svolgimento della cerimonia, quali ad esempio: fotografi, fiorai, ministri del culto, delegato alla celebrazione di evento civile, ecc.

- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, P.E.C.)
- dati dell'impresa (Visura camerale con validità non inferiore ai 3 mesi, numero di iscrizione al R.E.A., ecc.)
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Veicoli di proprietà di società o privati cittadini in uso ad Amministratori e Dirigenti con incarichi e/o servizi alla Pubblica Amministrazione

- La validità del permesso è limita alla necessità di espletare le proprie funzioni.

ART. 12 - SANZIONI

Il riconoscimento nel data-base del software di sistema per il transito nella zona Z.T.L. implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e, comunque, il rispetto di ogni disposizione del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione, oltre che delle Ordinanze disciplinanti il transito e la sosta ed ogni altro aspetto relativo alla circolazione nella zona Z.T.L.

Fatti salvi gli aspetti penali per i quali sarà inoltrata apposita comunicazione di Notizia di Reato alla competente Procura della Repubblica, per le fattispecie depenalizzate verrà applicata la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria in caso di accertamento di utilizzo improprio (senza averne più titolo, ad esempio variazione di residenza, decesso dell'autorizzato, accertata situazione di abuso nell' utilizzo veicoli al servizio di persone invalide etc..) o abuso, degli accessi di cui al presente Regolamento. In tal caso si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e in un ulteriorie sanzione da euro 25,00 a 500,00 con pagamento in misura ridotta definite in euro 500 come stabilito dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale o altre forze dell'ordine.

Pertanto è facoltà degli Agenti preposti al controllo revocare il titolo in caso di uso non conforme al presente Regolamento. Il Comando Polizia Locale potrà in ogni momento procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza dei requisiti stessi, procedere immediatamente alla disabilitazione dell'autorizzazione all'accesso;

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'internodella Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, e di ogni altra norma vigente;

ART. 13 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti alla gestione degli accessi alla Z.T.L. e dei procedimenti sanzionatori, dovranno provvedere alla realizzazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle Autorità di vigilanza e poter reprimere più speditamente gli abusi.

Tutta la parte relativa alla gestione delle contestazioni e notifica dei verbali sarà gestita esclusivamente dal Comando Polizia Locale. Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, dovranno essere presentati al Comando di Polizia Locale, secondo le procedure indicate dal Regolamento.

La verifica delle rilevazioni e contestazioni con le relative fotografie di rilevamento dell'infrazione sarà disponibile presso l'Ufficio di gestione dei procedimenti sanzionatori.

Tutta la parte relativa alla gestione delle Autorizzazioni Permanenti sono di competenza degli Uffici comunali preposti;

ART. 14 – FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

La valutazione in merito all'effettiva sussistenza e pertinenza dei requisiti indicati nelle richieste temporanee di accesso alla zona Z.T.L. competerà al Comando Polizia Locale.

Il Comando Polizia Locale è quindi designato alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate ed all'informazione all'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci.

A seguito valutazione positiva delle motivazioni addotte da parte del richiedente, il Comando Polizia Locale provvederà all'inserimento diretto della targa dell'autoveicolo indicato nel data base del sistema.

Nel solo caso di non accoglimento della richiesta gli interessati riceveranno apposita comunicazione via posta elettronica, circa l'esito motivato del diniego.

Nel caso di eventi particolari quali mercati, sagre, fiere, manifestazioni, ecc. il Comando Polizia Locale è autorizzato alla disattivazione dei varchi per l'intera durata degli stessi.
I dati verranno conservati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Il Comando di Polizia Locale è nominato "Responsabile del trattamento dati" ai sensi dell'art. 4, punto 8 dello stesso Regolamento europeo.

ART. 15 – INFORMATIVA AI CITTADINI

L'ingresso alla zona Z.T.L. sarà evidenziato (come dettagliato nel precedente articolo 7) tramite display luminoso polifunzionale informativo a messaggio variabile e da specifica segnaletica stradale, con riferimento alle linee guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28.6.2019, riportante sintesi delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

I cittadini verranno informati anche attraverso altre forme di comunicazione (portale web, pubblicità ed

informazione periodica) sugli scopi e sulle finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela di propri diritti.

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento per l'accesso all'area Z.T.L., entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l'emissione dell' Ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

Data la particolarità delle casistiche di accesso all' area Z.T.L., ed essendo necessario un successivo studio e monitoraggio dei transiti conseguenti all'istituzione della zona a traffico limitato, gli Uffici comunali preposti si riserveranno di modificare, specificare e normare più dettagliatamente le modalità di accesso.

Il Comando Polizia Locale si riserverà di integrare o modificare la relativa Ordinanza, variando o limitando, se necessario, le fasce orarie di accesso, le categorie autorizzate, o altri elementi ritenuti essenziali.

Ogni eventuale variazione al presente Regolamento (degli orari di accesso, delle modalità di transito, delle categorie autorizzate, etc. etc.), verrà portata a conoscenza degli utenti con modifica e/o integrazione dell'apposita ordinanza (senza che sia necessario apportare modifiche al presente documento, costituente un atto di indirizzo puramente indicativo).

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

In caso di uso improprio il Comando della Polizia Locale procederà alla revoca dei titoli di accesso alla Z.T.L.

L'inosservanza a quanto disposto nel presente Regolamento per l'accesso veicolare alla Z.T.L., sarà sanzionato, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dai competenti organi di polizia stradale.

In caso di illeggibilità o problematiche in merito al riconoscimento dei veicoli da parte del sistema, sarà compito del titolare provvedere alla segnalazione, presentando istanza ai preposti Uffici comunali.

Le comunicazioni da inoltrare presso i competenti Uffici comunali dovranno essere attuate con i medesimi canali precedentemente indicati.

Potranno comunque essere disposte diverse e successive modalità di inoltro, opportunamente pubblicizzate a carico dei preposti Uffici.

CAPO III
ASPETTI PRIVACY VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 18 – INTRODUZIONE

Per le motivazioni riportate all'art. 1 del presente Regolamento, il Comune di Orbassano ha istituito un'area a traffico limitato, nell'intento di adottare una serie di misure volte a contrastare i problemi di traffico non autorizzato prodotto dalla circolazione veicolare, con particolare riguardo all'area del centro storico, nel dettaglio individuata all'art. 4 ed ulteriormente dettagliata nella planimetria allegata alla Delibera della Giunta Municipale;

Per la gestione degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) è prevista l'installazione di impianti ad alta tecnologia che, attraverso sistemi di videosorveglianza, permettano il riconoscimento e la lettura delle targhe degli autoveicoli transitanti nei varchi soggetti al controllo elettronico.

Consegue pertanto il rispetto della disciplina in tema di "Privacy" Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), decreto legislative 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislative 10 agosto 2018 , n. 101 e ulteriori disposizioni vigenti applicabili e della regolamentazione normativa per l'Autorizzazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alle Zone a Traffico Limitato (D.P.R. 22.06.1999 n. 250).

ART. 19 – PRIVACY

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato comporta la necessità di abbinare la targa di ogni veicolo in transito ad un titolo pertinente, tramite inserimento dei dati in una lista (c.d. lista bianca) che consenta al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli aventi titolo.

Inoltre i varchi risulteranno dotati di una seconda e distinta telecamera di contesto, che, in termini di videosorveglianza urbana, comporta trattamento di dati soggetti alle misure di sicurezza richiamate dal Garante Privacy con il Provvedimento del 08.04.2010.

Si richiamano inoltre le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, riferibile anche ai sistemi di videosorveglianza, ed in particolare al tema di responsabilizzazione richiesto alle pubbliche amministrazioni riguardo il principio di "accountability" ovvero affidabilità, rendiconto dell'operato, dimostrabilità degli adempimenti da parte del Titolare del trattamento dei dati.

Consegue pertanto la necessità di adempiere alle disposizioni vigenti in materia di privacy per il trattamento dei dati acquisiti con i prima citati sistemi, ed in particolare, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 (aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101).
I dati verranno conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.

Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati personali vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni

normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento Dati presso il Comando di Polizia Locale di Orbassano, secondo le modalità e le procedure previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101).

Si rimanda per il dettaglio sulle disposizioni in tema di Privacy ai successivi paragrafi del presente Regolamento.

ART. 20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO

Per quanto sopra riportato il Comune di Orbassano realizzerà complessivamente n. 03 varchi dotati di strumentazione elettronica, ed in particolare di telecamere ad utilizzo specifico.

L'individuazione fotografica dei suddetti varchi risulta:

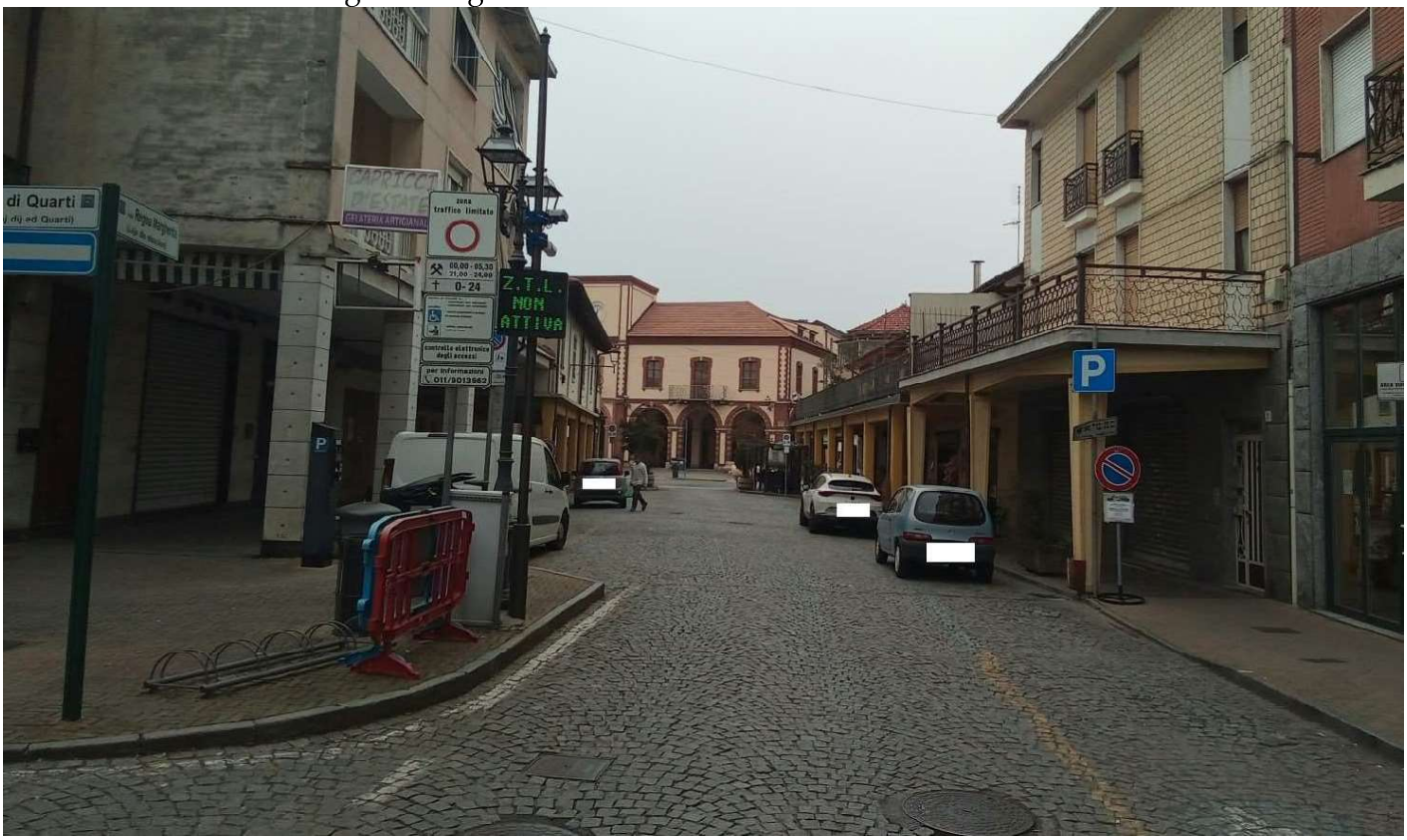
VARCO 1 – Via Roma



VARCO 2 – Via Cavour



VARCO 3 – Viale Regina Margherita



L'intervento programmato per il controllo degli accessi non costituirà pericolo o intralcio alla normale circolazione urbana, ed è destinato ad operare senza barriere mobili ovvero in modalità di flusso libero.

Ogni varco dovrà essere dotato di apposita strumentazione elettronica atta al riconoscimento dei veicoli in transito e la trasmissione dati alla centrale operativa di controllo e gestione del sistema, tale da consentire il controllo in remoto e l'elaborazione dei dati statistici acquisiti da ogni varco.

L'unità centrale del sistema e la postazione operatore, saranno installate presso la sede della Polizia Locale di Orbassano, per l'elaborazione dei dati e la generazione dei report relativi all'eventuale sanzionamento.

Per la fornitura, l'installazione ed il funzionamento dei suddetti impianti è stato dato apposito incarico ad operatore economico specializzato, nel rispetto della normativa vigente, e per l'attivazione sarà inoltrata apposita richiesta di Autorizzazione Ministeriale di cui all' Art. 1 del D.P.R. 250/1999.

ART. 21 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Per le motivazioni sopra meglio descritte e per le finalità di controllo attualmente espletate dalla Polizia Locale di Orbassano è stata decisa l'istallazione di un nuovo sistema di controllo munito di "porte elettroniche" in grado di fotografare le targhe dei veicoli in transito e di riconoscere automaticamente il titolo Autorizzatorio al passaggio in ogni varco.

Ai fini sanzionatori sono impiegati prodotti rispondenti ai criteri riportati dalla norma UNI 10772 e s.m.i. ed omologati ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 250/1999.

L'impiego di prodotti omologati può consentire il controllo delle zone Z.T.L. in modo equivalente all'azione sanzionatoriadegli Organi di controllo, riconducibili per il caso in argomento alla Polizia Locale di Orbassano o altri organi di polizia stradale.

Gli elementi salienti dei singoli varchi sono quindi:

- Videosorveglianza dell'asse stradale oggetto di installazione del varco;
- Rilevamento automatico dei transiti;
- Controllo automatico dei titoli di accesso tramite inserimento nel data-base del sistema;
- Rilevazione delle targhe dei veicoli abbinata a immagine di contesto ambientale;
- Controllo automatico tramite collegamento alla postazione operativa ubicata presso il Comando Polizia Locale di Orbassano;
- Telecamere di contesto e telecamera di lettura targhe separate ed indipendenti;
- Pannello luminoso a messaggio variabile, con vano interno per alloggiamento apparecchiature di protezione e comunicazione dal varco;
- Cartello informativo stradale di area Z.T.L. e cartello standard di area videosorvegliata;

La Centrale operativa, dotata di adeguati hardware-software, si incaricherà di eseguire una post elaborazione riferita alle modalità di governo della Z.T.L.;

Essa sarà collegata mediante apposita linea dati a ciascuno dei varchi periferici;

Nello stesso tempo saranno delegate alla Centrale Operativa tutte le funzioni di comando, controllo e diagnostica che garantiscano la perfetta operatività dell'intero sistema;

L'intero sistema dovrà essere omologato ai sensi del D.P.R 22 giugno 1999 n. 250 da parte del Ministero delle Infrastrutture ed essere certificato in conformità alle norme UNI 10772;

Per ulteriori dettagli e caratteristiche tecniche si rimanda alla documentazione appositamente fornita dall'impresa affidataria.

ART. 22 – ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DATI DA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Z.T.L.

Le immagini acquisite con telecamere rientrano nel campo applicativo del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003, aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101), del Provvedimento Generale Garante Privacy del 8.4.2010 ed in ultimo dal Regolamento Europeo 2016/679.

Il Comune di Orbassano ha adottato un Regolamento generale per i propri impianti di videosorveglianza urbana, che già contempla la possibile installazione di varie tipologie di videocontrollo, comprese quelle di controllo delle zone Z.T.L.

Nel predetto Regolamento generale sono stati individuati tutti gli aspetti afferenti le nomine delle figure addette al trattamento dei dati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza urbana, i criteri e le sicurezze adottate, le informative minime ed estese alla cittadinanza e tutti gli altri aspetti connessi al rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy.

Conseguentemente per ogni ulteriore ed approfondito dettaglio in merito si rimanda al predetto Regolamento generale.

Per completezza, nel presente documento si richiamano comunque tutti gli aspetti prima citati, evidenziando in particolare le tematiche riferite alle tipologie di impianti di videosorveglianza previstisui varchi di accesso alle zone Z.T.L.

Quanto detto vale in particolare per richiamare le disposizioni indicate dal D.P.R. 250/1999 relativo agli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alle Zone a Traffico Limitato.

Rilevazione ed utilizzazione dei dati

Ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. 250/1999 detti impianti, utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono nelle Zone a Traffico Limitato, dovranno limitarsi all'acquisizione delle immagini solamente in caso di infrazione.

Conseguentemente la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada, avrà luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini.

A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti prima citati sono riservati al Responsabile del trattamento dati, all'uopo espressamente nominato. L'organo di Polizia Locale, sulla base del rilevamento, accerterà l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e

procederà alla redazione del verbale di contestazione.

Al predetto verbale non verrà allegata alcuna documentazione fotografica o contenente immagini che verrà custodita per eventuali contestazioni.

La documentazione con immagini verrà utilizzata per le sole finalità sanzionatorie indicate nel presente Regolamento e verrà conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e successive modificazioni, i dati rilevati saranno comunque accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Responsabile della gestione del trattamento

Il Sindaco del Comune di Orbassano disporrà riguardo alla designazione ed all'affidamento dell'incarico di Responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 24, 28, 29 e 37

ART. 23 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE ZTL

L'esercizio degli impianti oggetto del presente Regolamento avverrà nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati gli impianti stessi e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Gli impianti non saranno interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.

Gli impianti saranno gestiti direttamente dagli organi di Polizia e risulteranno nella disponibilità degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della Polizia nei siti di controllo degli accessi.

L'accertamento delle violazioni rilevate può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.

I sistemi di controllo della violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale mediante telecamere, comportano trattamento di dati personali e rientrano pertanto nella disciplina della normativa in materia di "privacy".

Ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, richiamato dal Garante all'Art. 5.3 del Provvedimento per la videosorveglianza, le risultanze fotografiche o le riprese video, possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni.

Pertanto per i sistemi installati devono essere effettuate riprese dei veicoli che non comprendano o, in via subordinata, mascherino, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video fotografiche eccedenti.

Sussisterà in ogni caso obbligo di osservanza a quanto previsto dal D.P.R. 22.06.1999 n. 250 che prevede la conservazione dei dati trattati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o indagine penale.

ART. 24 – UTILIZZAZIONE DEI DATI PER ALTRE FINALITÀ

I dati rilevati saranno prioritariamente utilizzati per il sanziona mento degli accessi di veicoli non autorizzati.

I dati rilevati potranno infine essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

ART. 25 – CARATTERISTICHE E CRITERI DI OMOLOGAZIONE VARCHI Z.T.L.

Gli impianti previsti nei varchi indicati, che utilizzeranno a tal fine immagini digitalizzate acquisite tramite sistemi di videosorveglianza saranno conformi alle caratteristiche tecniche ed omologative riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.

ART. 26 – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO URBANO ANNESSI AI VARCHI Z.T.L.

Come descritto nel precedente articolo 21 del presente Regolamento, i sistemi di controllo dei varchi Z.T.L. disporranno di distinte telecamere di lettura targhe e di contesto ambientale.

Per queste ultime sono quindi da considerarsi per intero tutte le disposizioni relative agli impianti di videosorveglianza urbana, trattandosi di fatto di un ulteriore incremento delle preesistenze impiantistiche esistenti. Dette disposizioni sono oggetto del Regolamento adottato dal Consiglio Comunale, al quale si rimanda per la precisa applicazione di tutti gli aspetti privacy ivi contenuti.

In particolare il predetto Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel territorio urbano, e gestito dal Comune di Orbassano- Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitenei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Verrà inoltre applica la direttiva del Ministro dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70 in data 02.03.2012 "Piattaforma della Videosorveglianza Integrata" con richiesta di benestare preventivo al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delle nuove installazioni previste in corrispondenza degli accessi alle zone Z.T.L., benché già oggetto di specifica autorizzazione Ministeriale ai sensi dell'Art. 1 comma 1 del D.P.R. 22.06.1999 n. 250.

Si richiamano in ultimo, per quanto applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".

ART. 27 – INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA

Il Comune di Orbassano, in ottemperanza alle disposizioni del Garante per la Privacy, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e altri interessati, esporrà anche in ogni nuovo sito di accesso alle zone Z.T.L. controllato da sistemi di videosorveglianza cartelli informativi del modello approvato dal garante, da abbinare a quelli stradali di accesso alle zone Z.T.L.;
In conformità alle predette indicazioni del Garante, l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, viene poi rinviata a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili, tramite locandine esposte presso gli uffici pubblici, comunicazione su giornali locali o eventualmente con strumenti informatici sul sito web del Comune.

Il modello informativo di cartello per la videosorveglianza sarà conforme alle linee guida EDPB 3/2019 e successive modificazioni.

Pertanto, qualora nel contempo dovesse intervenire la predetta variante dovrà farsi riferimento al nuovo modello di cartello armonizzato a livello Europeo, secondo la bozza sotto riportata, in quanto corredato da un maggior numero di informazioni.

Con riferimento alla procedura di Informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del GDPR, viene confermata la struttura a due livelli: informativa sintetica (cartello esposto in prossimità dei varchi) e informativa completa (documenti di informativa da esporre pubblicamente con le caratteristiche tecniche ed organizzative della videosorveglianza).

Il contenuto del nuovo modello di cartello deve riportare le informazioni necessarie:

- Lo scopo del trattamento;
- L'identità del titolare del trattamento;
- Menzione dei diritti previsti dal G.D.P.R. ai sensi dell'art.15.
- Sono da inserire anche i dati di contatto del Dpo (la mail od il telefono del Data Protection Officer art.37 GDPR in italiano Responsabile Protezione Dati) e un riferimento al legittimo interesse del titolare o di terze parti.
- Bisogna inserire nel cartello anche un rinvio al secondo livello dell'informativa e a come ottenerlo. L'interessato deve dedurre e comprendere chiaramente se si tratta di riprese senza conservazione (archiviazione) o se vi è trasmissione dei dati a terzi (archiviazione in cloud esterno)

L'informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi allo sportello dell'ente o poster o affissioni presso la sede del Titolare del Trattamento.

In relazione alle modifiche ed all' incremento dimensionale dei sistemi di videosorveglianza descritti nel presente Regolamento, il Comune di Orbassano provvederà ad aggiornare ed integrare l'informazione ai

cittadini riguardo ai medesimi.

ART. 28 – TEMPO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

La conservazione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza oggetto del presente Regolamento, dovrà essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - al raggiungimento della la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Può inoltre ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, non deve superare la settimana.

Per i Comuni, nel caso di attività di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Per i sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, per i Comuni vale quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 D.P.R. n. 250/1999).

Il sistema impiegato verrà programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 29 – CONDIVISIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON ALTRE FORZE DI POLIZIA

Nello spirito di collaborazione tra Istituzioni deputate al controllo del territorio per la sicurezza pubblica,

ai sensi della direttiva 558/2012 del Ministero dell'interno, Il Comune di Orbassano potrà addivenire alla cogestione con altre forze di Polizia del sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale tramite la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa.

Le direttive emanate dal Ministero dell'Interno e dal Capo della Polizia in questi ultimi anni si sono rivolte alla cooperazione tra Forze di Polizia e Polizie Locali Municipali per stimolare forme di "sicurezza partecipata" in quanto con la gestione dei sistemi di videosorveglianza si può contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza e di vivere in maggiore sicurezza la città.
Il controllo elettronico del territorio ha assunto lineamenti di fondamentale importanza per la condivisione tra le forze di sicurezza istituzionali, e conseguentemente il sistema di videosorveglianza urbana installato nel Comune di Orbassano si inserisce a pieno merito nell'ambito del modello operativo costituito dai "Patti per la sicurezza".

ART. 30 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI IMPIANTI

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni normative in materia di trattamento dei dati personali o di modifiche, integrazioni e variazioni agli impianti.

ART. 31 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento e successive modificazioni ed integrazioni, sarà pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune di Orbassano e mantenuta a disposizione della cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, con i relativi allegati, ordinanze attuative e modulistica. Resta fermo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.